



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 25/03/2021 e 29/03/2021, congiuntamente proposto come ora consentito dall'art. 7-bis l. 3/2012, da

SEBASTIANO n. (c.f.), ivi
residente, via 3

MASSIMO n. (c.f. ivi
residente, via

MORENO n. c.f. ivi
residente, via

in proprio e quali soci amministratori di GRUPPO SOC.

AGR. S.S. con sede ;

Vista l'integrazione del ricorso depositata in data 17/05/2021, a seguito dell'intervenuto decesso di Moreno;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente decreto

DECRETO

Con il ricorso originariamente proposto in data 25 e 29 marzo 2021, Massimo, Moreno e Sebastiano, in proprio e quali soci della società agricola Gruppo hanno chiesto l'apertura congiunta - possibilità ora espressamente consentito dal nuovo art. 7-bis l. 3/2012 - della procedura di

sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012 al fine di comporre la crisi in cui gli stessi e la società si erano venuti a trovare, mediante presentazione di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti prevedente la cessione di tutti i loro beni (molti dei quali pignorati e sottoposti a procedure esecutive pendenti) ad un terzo Assuntore dietro apporto da parte di quest'ultimo di una somma pari a € 2.800.000, con la quale provvedere a soddisfare i creditori in misura superiore a quanto conseguibile da una procedura liquidatoria.

Con proprio decreto del 07/04/2021, rilevando che agli atti non risultava presente alcun tipo di informazione sul soggetto Assuntore e alcuna valutazione sulla sua solvibilità e capacità finanziaria, tanto più che la proposta risultava presentata anche per persona da nominare, a garanzia della serietà dell'impegno e della fattibilità della proposta, i ricorrenti sono stati invitati ad integrare la proposta di accordo con il deposito di una cauzione in denaro per importo non inferiore al 10% della somma offerta, sostituibile anche da una garanzia fideiussoria a prima richiesta e senza eccezioni intestata alla procedura.

In pendenza del termine assegnato, i ricorrenti hanno depositato in data 22/04/2021 la comunicazione dell'intervenuto improvviso decesso di Moreno avvenuto il 15/04/2021 richiedendo una proroga del termine per consentire di valutare la situazione.

Con proprio decreto del 22/04/2021, rilevandosi che in assenza di una espressa disposizione nella legge 3/2012 e stante la finalità della procedura, diretta a consentire al debitore di ottenere la successiva esdebitazione ed apribile solo su sua iniziativa, non poteva ritenersi applicabile in via analogica la disposizione prevista dall'art. 12 l.fall. (che prevede la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi in caso di morte del fallito) né quella recata dall'art. 35 CCI in quanto, oltre a non essere ancora in vigore, riferita alla sola procedura di liquidazione e non anche alle diverse procedure del concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore, è stato assegnato ai ricorrenti un ulteriore termine per consentire loro, così come ai chiamati all'eredità di Moreno, di valutare se e in quali termini proseguire con la procedura di sovraindebitamento presentata.

In data 17/05/2021 Massimo e Sebastiano, in proprio e quali soci della Gruppo Soc. Agr. S.s. hanno rinnovato la propria domanda di accesso

alla procedura di sovraindebitamento e di apertura della fase diretta all'omologa dell'accordo, precisando che sia le due figlie di Moreno, Giulia e Rachele, quali eredi legittime, sia i genitori Sebastiano e Alba, successivi chiamati, avevano manifestato con dichiarazione a loro firma l'intenzione di rinunciare all'eredità paterna, avendo già appuntamento con il Cancelliere del Tribunale per il 30/06/2021 per la ricezione della dichiarazione (come da documentazione prodotta), di tal che la delazione ereditaria sarebbe passata al fratello Massimo, intenzionato ad accettarla al fine di portare avanti la presente procedura nei termini inizialmente proposti.

Ciò premesso, si procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, nel testo novellato dalla l. 179/2020.

Gli odierni ricorrenti sono membri della stessa famiglia e soci illimitatamente responsabili della medesima società. Anche il sovraindebitamento ha la medesima origine. Ricorrono pertanto le condizioni per la presentazione di un unico ricorso, come procedura familiare.

Sussiste inoltre la competenza territoriale di questo Tribunale avendo i debitori la loro residenza a Forlì, luogo in cui ha la propria sede anche la società.

In merito alle condizioni di cui all'art. 7, si osserva che la società Gruppo

è una società agricola esercente attività di coltivazione sorgo, grano, erba medica ed allevamento e come tale non è fallibile così come i soci illimitatamente responsabili della stessa, aventi qualifica di coltivatori diretti. Peraltro, ai sensi del comma 2-bis, ferma la sussistenza delle altre condizioni di cui al comma 2, l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione, con la precisazione che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (comma 2-ter).

Non risulta che i ricorrenti abbiano subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già beneficiato per due volte di esdebitazione.

Con riguardo al requisito del non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, si osserva che non può a tal fine ritenersi ostativo il precedente ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione presentato

separatamente dai medesimi soggetti e riunito (RG 9/2019) ai sensi degli artt. 7-8-9 e 10 l. 3/2012, atteso che tale procedura non è pervenuta all'omologazione avendo i debitori rinunciato alla procedura prima dello svolgimento dell'udienza fissata e della votazione da parte dei creditori.

Va peraltro rilevato che la *ratio* della norma è chiaramente diretta ad evitare che nell'arco di un quinquennio il medesimo soggetto possa godere non solo e non tanto degli effetti inibitori rispetto alle azioni esecutive e cautelari ma piuttosto del beneficio dell'esdebitazione, che tuttavia consegue automaticamente solo al buon esito delle procedure di accordo e del piano del consumatore.

Come rilevato dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012 è finalizzato *“ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”* e va quindi inteso come diretto *“a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura”* (Cass. civile sez. I, 26/11/2018, n.30534) e dunque gli effetti esdebitatori.

Pertanto, la circostanza che nella precedente procedura proposta dai sia intervenuto il decreto di apertura e si siano quindi prodotti temporaneamente gli effetti protettivi conseguenti alla sospensione delle procedure esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c), non è sufficiente ad integrare tale causa ostativa, dovendo aversi riguardo unicamente all'effetto esdebitatorio finale conseguente alla omologazione del piano/proposta.

Sussistono pertanto tutti i requisiti di ammissibilità.

Indubbia è la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il gruppo familiare ha infatti un indebitamento complessivo di ca. € 11.200.000 (per l'esattezza di € 11.223.551,99, dei quali € 5.896.200,95 con privilegio ipotecario, € 1.949.155,32 con privilegio generale mobiliare e € 3.378.195,72 in chirografo) a fronte di un attivo patrimoniale, tenendo conto anche del patrimonio dei singoli soci,

costituito dai poderi agricoli, affittati a terzi, il cui valore di stima nelle varie procedure esecutive pendenti ammonta a ca. tre milioni di euro, dei quali ca. € 2.000.000,00 quale valore delle attuali base d'asta delle vendite, € 205.000 quale somma ricavata dall'aggiudicazione intervenuta nell'esecuzione RGE n. Tribunale di Ravenna e € 507.000 quale ricavato dall'aggiudicazione intervenuta nell'esecuzione RGE n. Tribunale Forlì.

La perizia di stima aggiornata depositata dalla Società indica un valore di pronto realizzo dei beni ancora non aggiudicati all'asta di € 2.600.000 per i poderi I e l'appartamento di

Prima di procedere oltre nell'esame in dettaglio della proposta e dei contenuti della relazione del gestore dell'OCC, si ritiene necessario evidenziare che l'intero compendio immobiliare è sottoposto a plurime procedure esecutive, così come sono oggetto di pignoramento mobiliari i canoni di affitto e la pensione di uno dei ricorrenti. Di tutte tali procedure esecutive viene chiesta la sospensione, che peraltro è effetto automatico del decreto di apertura della procedura di accordo.

La documentazione prodotta a corredo del ricorso è idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei debitori istanti, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni, delle scritture contabili e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento familiare.

Al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9. L. 3/2012 e la relazione di attestazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna in persona della come ora previsto dal comma 3-bis.1 dell'art. 9.

La relazione del professionista nominato quale gestore dall'O.C.C. Romagna, risulta redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis.1 dell'art. 12 che prevede, a differenza di quanto avveniva in precedenza, che all'accordo sia allegata una relazione particolareggiata contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto, ad eccezione del punto g) non essendovi divisione in classi dei creditori.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni:

Come evidenziato in ricorso, la situazione di sovraindebitamento dei è legata a quella dell'attività svolta con la società agricola Gruppo che ha iniziato ad operare nel lontano 1963 come ditta individuale di Sebastiano nel settore dell'allevamento . Lo fiorente sviluppo dell'attività ha consentito negli anni 80' e 90' di ottenere cospicui finanziamenti bancari per effettuare investimenti con l'acquisto di vari poderi e nel 2004 l'attività è confluita nell'attuale società Gruppo Soc. Agr. S.s. con inserimento anche dei figli. A seguito della crisi del settore negli anni 2003/2005, dovuta a varie malattie tra cui la più importante l'influenza aviaria, il Gruppo ha subito ingenti perdite per mancata riscossione di diversi crediti. Oltre ai mancati incassi derivanti dalla chiusura di alcuni clienti del Gruppo, nel periodo di crisi vi furono anche molte contestazioni da parte di clienti, spesso infondate, al fine di ottenere una riduzione del prezzo o non provvedere al pagamento. Nel 2008 e negli anni successivi, viste le aspettative di ripresa del settore di riferimento e per riposizionarsi in maniera competitiva sul mercato e adeguare le proprie strutture, la società ha fatto ricorso al credito bancario fornendo in garanzia i beni di proprietà del Gruppo e quelli personali, ma le sempre più stringenti normative nazionali ed europee con necessità di onerosi interventi per la rimozione delle coperture in eternit degli immobili a destinazione avicola, il

refacimento delle gabbie e l'evoluzione verso il biologico e l'allevamento libero a terra, unitamente all'entrata in procedure concorsuali di molti clienti hanno ridotto notevolmente i ricavi. Rimasti senza successo i tentativi fatti dalla famiglia per risollevare l'attività, nel 2015 si è addivenuti alla decisione di stipulare contratti di affitto dei fondi rustici, per tutte le proprietà, nella speranza di poter far fronte alle esposizioni debitorie assunte nel tempo mediante i flussi di cassa degli affitti e con una proposta di saldo e stralcio ai fornitori di circa il 25% del loro credito da pagarsi in 3/4 anni e successivamente l'alienazione delle proprietà, in modo da ridurre o azzerare i debiti verso le Banche e l'erario medesimo con il ricavato. Tale piano è tuttavia fallito a seguito dei vari pignoramenti avviati da fornitori e creditori bancario a partire dal 2016. Dopo svariati altri tentativi di risanamento e per rispettare la *par condicio creditorum*, la famiglia si è quindi rivolta a dei professionisti e all'O.C.C. per trovare una soluzione alla situazione di sovraindebitamento.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata alla sostanziale indisponibilità del patrimonio a fronte dei pignoramenti e delle procedure esecutive pendenti sia sugli immobili che sui crediti derivanti dai canoni di affitto.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori e di disposizione nel quinquennio:

Oltre alle numerose procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, pendenti, non consta la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori né vi sono protesti. Nell'arco dei 5 anni precedenti all'istanza vi è un unico atto dispositivo relativo alla cessione del potere di proprietà della società Il da parte di Massimo e Moreno, il cui ricavato risulta utilizzato per estinguere esposizioni verso le banche.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

Il gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta ed ha

reso la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 7, che il piano con assuntore assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, precisando anche che la proposta risulta più conveniente per i creditori rispetto alla prosecuzione delle procedure esecutive individuali nelle quali resterebbero incipienti i creditori chirografari e privilegiati, ricevendo soddisfazione, non integrale, solo gli ipotecari (cfr. nello specifico quanto evidenziato da pag. 33 a pag. 35 della relazione di attestazione);

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

in merito ai costi della procedura, la relazione del gestore li indica in € 183.128 (di cui € 50.000 oltre accessori per il compenso dell'O.C.C.; € 80.000 per compenso degli advisor legali avv. _____; € 6.000 per compenso del consulente fiscale dott. _____ € 46.200 per compenso del perito dott. _____ oltre accessori), oltre a quelli relativi agli ausiliari dei GE nelle esecuzioni pendenti stimati in complessivi € 340.000;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

Quanto al contenuto della proposta presentata dai _____ la stessa si fonda sostanzialmente sull'intervento di un terzo Assuntore che metterebbe a disposizione della procedura la somma complessiva di € 2.800.000,00 dal cui ammontare andranno tuttavia sottratte le somme che verranno acquisite dalle procedure esecutive in corso.

Con tale complessivo attivo è previsto il pagamento, entro 180 giorni dall'avvenuta omologa, nei seguenti termini:

- del 100% delle spese in prededuzione per compenso dell'OCC e dei consulenti dei debitori, e dei professionisti ed ausiliari dei GE delle esecuzioni pendenti;
- nella misura di € 950.000,00 pari a ca. 39,24% quanto al credito ipotecario di Juliet S.p.A. (meno ulteriori eventuali somme nel frattempo distribuite in procedure esecutive in corso), € 340.000,00 pari al 34% quanto al credito ipotecario di BCC NPLS 2018-2 s.r.l. (meno ulteriori eventuali somme nel frattempo distribuite in procedure esecutive in corso), € 315.000,00 pari al 34% quanto al credito ipotecario del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (meno ulteriori

- eventuali somme nel frattempo distribuite in procedure esecutive in corso) e € 50.000 pari al 12,50% quanto al credito ipotecario di s.s.;
- del 12% dei debiti con privilegio generale mobiliare per complessivi € 233.898,64;
 - del 4% dei debiti chirografari, ivi compresi tutti i crediti ipotecari e privilegiati degradati per insufficienza di attivo.

Si prevede inoltre che i creditori privilegiati già soddisfatti, anche in via esecutiva, per importo pari o superiore al 12% e i creditori chirografari già soddisfatti, anche in via esecutiva, in misura pari o superiore al 4% resteranno esclusi da qualsiasi ulteriore forma di soddisfacimento (cfr. per il dettaglio le pagg. da 29 a 33 della relazione di attestazione).

La proposta prevede inoltre che una volta eseguite le obbligazioni concordatarie da parte dell'Assuntore ed effettuati i pagamenti, lo stesso subentrerà nella titolarità di tutti i cespiti appartenenti ai ricorrenti, previo specifico provvedimento giudiziale e liberazione di detti cespiti dagli eventuali vincoli a quel momento ancora esistenti.

A seguito della richiesta di questo GD di integrare la proposta con una cauzione o una valutazione di solvibilità e capacità finanziaria dell'Assuntore, i ricorrenti hanno dato atto, con il deposito telematico del 20/05/2021, che l'Assuntore aveva versato sul conto aperto a nome della procedura l'importo di € 280.000, pari al 10% dell'offerta.

Il Gestore dell'O.C.C. in data 21/05/2021 ha confermato la circostanza dell'avvenuto versamento della cauzione da parte della Valmori Mangini S.r.l. e di Agape S.r.l. per conto dell'Assuntore G residente a precisando altresì che dalla Centrale Rischi, tale nominativo risulta censito per il rilascio di garanzie verso il sistema bancario per € 5.560.862.

Tenuto conto della cauzione versata a garanzia della serietà della proposta di assunzione e della sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità, si ritiene ricorrano le condizioni per aprire la procedura e sottoporre la proposta di accordo al vaglio e voto dei creditori, con ogni successiva riserva, prima dell'eventuale omologa, di verificare la fattibilità giuridica della proposta, condizionata all'effettiva formalizzazione della rinuncia all'eredità di Moreno da parte delle due figlie e dei genitori e all'accettazione della stessa da parte del fratello Massimo.

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 l. 3/2012;

visto l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020, e le modifiche apportate dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, in vigore fino al termine del 31/07/2021 ai sensi dell'art. 6 d.l. 44/2021;

rilevato, in particolare, che ai sensi del comma 4 dell'art. 221, è prevista la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza;

rilevato che in relazione agli adempimenti processuali previsti, essendo i debitori assistiti da difensore e il gestore dell'OCC abilitato al deposito telematico, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza cartolare;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento in favore di **SEBASTIANO** nato a Forlì il 14.02.1939 (c.f. _____) residente _____ 3, **MASSIMO**, nato _____), residente a _____, anche quale chiamato all'eredità di **MORENO** nato _____ (c.f. _____) e deceduto il _____ in attesa della formalizzazione della rinuncia da parte dei precedenti chiamati (figlie e genitori) **in proprio e quali soci amministratori di GRUPPO SOC. AGR. S.S.** con sede in _____, diretta alla composizione della crisi mediante proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

fissa

l'udienza davanti a sé per il giorno **21/07/2021 ore 12,30**

dispone

lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l.

34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che la originaria proposta con la successiva integrazione, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., i decreti emessi in data 07/04/2021 e 06/05/2021 unitamente al presente decreto siano resi noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e siano comunicati, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., con avvertimento che per i crediti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni le comunicazioni andranno fatte anche ai singoli enti impositori;

dispone

che, sino a quando non diventerà definitivo il provvedimento di omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili;

sospende

per l'effetto le seguenti procedure esecutive:

Esecuzione Immobiliare RGE N.	Tribunale Ravenna;
Esecuzione Immobiliare RGE N.	Tribunale Ravenna;
Esecuzione Immobiliare RGE N.	Tribunale Forlì;
Esecuzione Mobiliare RGE N.	Tribunale di Forlì
Esecuzione Mobiliare RGE N.	Tribunale di Forlì
Esecuzione Mobiliare RGE N.	Tribunale di Forlì
Esecuzione Mobiliare RGE N.	riunita 325/2016 Tribunale di Forlì
Esecuzione Mobiliare RGE N.	Tribunale Forlì;

ordina

ai terzi pignorati la sospensione dei pagamenti a favore dei creditori procedenti, con accantonamento delle somme oggetto di assegnazione o di vincolo fino all'esito del giudizio di omologa

avverte

i ricorrenti che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti

l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

avverte

altresì che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

avverte

i creditori che entro i 10 giorni antecedenti la data della sopra indicata udienza, dovranno far pervenire, per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., al gestore dell'O.C.C., la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di consenso alla proposta come indicata nella relazione particolareggiata (precisandosi che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione od espressione del voto, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

ASSEGNA

al gestore dell'O.C.C. termine sino alle ore 9,00 del giorno dell'udienza come sopra fissata per depositare la documentazione attestante le comunicazioni inviate ai creditori del ricorso e decreto nonché della relazione sull'esito dei voti;

AVVERTE

che potrà essere presentata, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, esprimendo l'eventuale consenso alla trattazione dell'udienza da remoto in videoconferenza.

Si comunichi al debitore ricorrente e all'O.C.C. per gli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 11 e ss. l. 3/2012.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 28 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca